



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Delle Nouitie che si hanno da ammettere alla professione.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

Ma se vna volta ne farà uscita, non le sia per l'auenire concessa più facoltà di ritornarui.

Non si dia cosa alcuna al Monastero, secondo il Decreto del Concilio Tridentino, per causa della Nouitia, innanzi ch'ella habbia fatta la professione, eccetto quello che è necessario per il suo viuere e vestire, per quel tēpo ch'ella starà nel nouitiato; il che vogliamo che gli sia dato tutto intieramente auanti tratto, innanzi che la fanciulla entri nel Monastero.

Conc. 2.

Accioche non si commetta qualche fraude contra quello che nel cap. 16. del la riforma de' Regulari il Concilio di Trento ha ordinato; il Vescouo prohibirà sotto pena della scomunica, così a quelli che riceuono, come a quelli che danno; che nissuna Monaca pigli danari in prestito, deposito, o sotto qual si voglia altro pretesto, da Padre, o Madre, parenti, o curatori di quelle figliuole, le quali si vogliono far Monache, nè da altre persone, alle quali i soprannomi ti per questo facciano scurtà; se non do pò che harà fatta la professione.

Se qualche figliuola addimanderà di andare nè monasteri per elegerfi vn luogo oue voglia farsi monaca, prima che se le dia adito, cerchi studiiosamente di sapere, se ciò tenta per volerfi fare da buon senno, o pure per curiosità: nè però si permetta andare vagado, per più Monasteri.

Delle Nouitie che si hanno da ammettere alla professione.

Conc. 1.

Perche secondo il Decreto del Concilio Tridentino, la professione fatta innanzi i sedeci anni finiti, & innanzi l'anno della probatione, dappoi che si ha preso l'habito monacale, è di nissun valore, e non partorisce alcuna obligatione; procurino i Vescoui, che alcuna Nouitia non sia innanzi quella età e tēpo ammessa alla professione.

E la Superiore del Monastero trenta giorni auanti faccia intendere al Vescouo, a che tempo la Nouitia è per fare la professione; accioche d'esso, o se egli fusse assente, ouero impedito, vn'altro a

cui egli hauerà commesso tal negotio, conosca la volontà della Nouitia, e vegga se ella ha quelle conditioni, che la regola di quel Monastero & ordine ricerca; e similmente, se il Monastero è idoneo; finalmente le dimostri di quanta importanza sia la professione, e quante cose quei tre voti religiosi ricerchino; accioche ella innanzi che sia ammessa alla professione, intēda la forza di quel legame, col quale si vuol legare.

Se la Superiore lascierà di farlo, sia rimossa dal suo ufficio, secondo il Decreto del medesimo Concilio Tridentino, per quanto tempo parerà al Vescouo.

Volendo il Vescouo conforme all'autorità datagli dal Concilio Tridentino, inuestigare e conoscere la volontà della Nouitia auanti faccia la professione; lo possa fare alle Crati del Monastero; nè per questo effetto la Nouitia esca fuora della clausura, se non ci fosse qual che causa, o probabile suspicione a giudicio del Vescouo; stando la quale, esso giudicasse più ispediente interrogare la Nouitia in altro luogo; nel qual caso ordini, che la Nouitia sia menata nella Chiesa esteriore del Monasterio, ouero in qualche altra vicina, secondo che a lui parerà più commodo, e decente; nella quale, presenti due Matrone mature di età e di honesta vita, e congiunte con la Nouitia in quel più prossimo grado di cognatione che si potrà, elette dalla Nouitia, o dalle Monache, intenderà diligentement l'animo, e volontà di quella; stando però in luogo alquanto rimoto; di modo che le Matrone presenti gli veggano, ma non sentano le interrogazioni, nè le risposte loro.

Se alcuna Madre di Monache, o alcuno Superiore regolare permetterà, che alcuna vergine sia vestita dall'habito monacale, o ammessa alla professione, non hauendo prima il Vescouo conosciuta, & esaminata la volontà di lei, sia punito grauemente dal Vescouo.

Tutti il Vescouo le spese, le quali si vogliono fare nell'ingresso della Religione, e nel tempo della professione, per il vestire, & altre cose per uso e comodo delle figliuole, e Monasterio.

stabis

stabilisca ancora quanti danari la Nouitia debba dare per li suoi alimenti; eccetto se ella non hauesse dato qualche redditi, ò beni stabili, i quali fossero di tale cauata ogni anno, che a giudicio suo siano sufficienti per tali alimenti.

Tutta la somma poi de danari tassata come di sopra si deponga presso persona fidata e da bene, che piaccia alle Monache, & al loro Superiore, quando la giouane piglia l'habito monacale; accioche all'hora senza alcuno impedimento le Monache se ne possano valere.

Ma dalla Nouitia non si faccia rinuncia alcuna de beni che le appartenganò, se non con licenza del Vescouo, ò del suo Vicario; e questa si faccia fra i due mesi prossimi auanti la professione, si come è stato comandato dal Concilio Tridentino.

E perche le Monache professè velate sono obligate a dire ogni giorno l'vfficio della sua religione, niuna sia ammessa alla professione, la quale non sappia competentemente leggere, e dire l'vfficio: del che douerà fare esperienza, chi ha l'vfficio di esaminarle, il quale le farà leggere alla sua presenza.

Oue è mancata quella buona & antica vsanza di velare le Monache solennemente, secondo il rito vecchio, tornisi ad introdurre, mentre però non si faccia fuori del Monasterio.

E per mano della Scrittora, si conserui la memoria del giorno, e dell'anno, nel quale è stata fatta la professione, in vn libro appartato, con la sottoscrizione di mano di quella che ha fatta la professione, se saprà scriuere, e del Superiore che l'hauerà ammessa.

Nel giorno che la fanciulla fa la professione, ouero che si veste dell'habito monacale, non si facciano conuiti, nè si diano collationi nelle foresterie e case delle Monache, da' loro parenti, ò amici.

Standola varietà delle regole fra se in tutto diuèrse e dissimili, che s'vsano nel vestire le figliuole, e professare le Nouitie, accioche da tutti i Vescouoi della Prouincia in tali fontioni si offerui vno stesso rito; per autorità del presente Concilio Prouinciale sarà da noi dato in luce vno Rituale, la cui forma in

tutto s'haurà da offeruare nel dare l'habito a quelle, & accettare la professione di queste.

De gli officij diuini, orationi, e della letione delle Monache.

**A**ppartenendo grandemete alle Monache, lodare assiduamente Dio Conc. 7.  
Creatore, Conseruatore, e Redentore del Mondo, e rendere al medesimo gratie, e supplicarlo di far parte a tutti gli huomini della sua misericordia, affiu che si saluino; perciò le Monache tutte giorno e notte frequentino il Choro, e si trouino presenti a gli officij sacri, per celebrarli distintamente & attentamente, e con la voce, e con l'affetto pio dall'animo; eccettuando quelle solamente, l'escusatione delle quali, per hauer esse giusto impedimento, la Superiore hauerà accettata.

Ciascuna poi vi si ritroui al principio vestita dell'habito conueniente del suo ordine, e stando nel suo proprio luogo, e vi perseveri sin al fine, non se ne partendo prima, che la Superiore, ouero altra in suo luogo non hauerà fatto il segno di poterli partire; eccetto se la medesima per qualche necessità che lo ricerchi, non l'haurà permesso.

I suoni, e canti, i quali non siano honesti e spirituali; i ragionamenti anco, risi, e qualunque altra cosa indegna della casa di Dio, e della sua Diuina Maestà, con la quale parliamo nell'oratione, siano del tutto leuati via.

Qualunque farà qualche cosa còtra questo, sia punita seueramente, secondo la qualità della colpa, all'arbitrio della Superiore.

E perche l'oratione che si fa con la mente, tanto è più eccellente di quella che si esprime solamente con la voce, quanto l'anima è più eccellente del corpo; apporta a i più incredibile consolatione e frutto, e gli arricchisce ogni giorno più di nuoui doni, transformandoli in vn certo modo in Dio; per tanto le Monache, e velate, e conuerse, oltre le hore Canoniche, & altre orationi, le quali debbono dire per obligatione, congregandosi ogni giorno tutte insieme nel Choro,